



Scheda informativa

# Riforma LPP: chi sarà interessato?

Contesto:

## Riforma della previdenza professionale (Riforma LPP)

<b>Data:</b>	2.7.2024
<b>Stato:</b>	Votazione popolare federale del 22 settembre 2024
<b>Ambiti:</b>	PP

Il 22 settembre 2024 il Popolo svizzero sarà chiamato a esprimersi sulla riforma della previdenza professionale (Riforma LPP), che si prefigge di rafforzare il finanziamento del 2° pilastro, mantenere nel complesso il livello delle rendite e migliorare la copertura assicurativa dei lavoratori con redditi bassi e a tempo parziale. Questa scheda informativa spiega chi sarà interessato dalla riforma e in che modo.

Le rendite non sono finanziate in misura sufficiente

### Riduzione dell'aliquota di conversione

Nella previdenza professionale la legge prescrive le prestazioni minime cui gli assicurati hanno diritto. Per questa parte, il cosiddetto regime obbligatorio, la legge stabilisce la percentuale da applicare (aliquota di conversione) per convertire l'aveve di vecchiaia risparmiato in una rendita. Attualmente questa percentuale è troppo elevata. A causa dei rendimenti troppo bassi e della speranza di vita in aumento, infatti, gli averi di vecchiaia dei pensionati non sono più sufficienti per pagare le loro rendite. Oggi, dunque, nella parte obbligatoria della previdenza professionale le rendite non sono finanziate adeguatamente.

Per questo motivo la riforma prevede l'abbassamento dell'aliquota di conversione nel regime obbligatorio dall'attuale 6,8 per cento al 6,0 per cento. Per impedire il più possibile la riduzione delle rendite future, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso misure volte a compensare l'abbassamento dell'aliquota di conversione: l'aumento del salario assicurato (mediante la riduzione della deduzione di coordinamento) e il supplemento di rendita per la generazione di transizione (cfr. scheda informativa «Le misure compensative»).

Quali rendite potrebbero subire variazioni con la riforma?

### La riforma concerne le persone assicurate nel regime obbligatorio LPP

La riforma avrà ripercussioni sulle persone assicurate esclusivamente nel regime obbligatorio LPP o in un piano con prestazioni di poco superiori, ovvero al massimo un terzo dei circa 4,6 milioni di assicurati attivi affiliati al 2° pilastro. Non è tuttavia possibile stabilire con precisione e a livello generale gli effetti della riforma. Questi dipenderanno da vari fattori, quali la carriera professionale, il reddito e le casse pensioni del singolo assicurato, la reazione degli istituti di previdenza alla riforma e l'età degli assicurati al momento dell'entrata in vigore della revisione di legge. Per questo motivo non è possibile indicare quante persone saranno interessate.

Nel regime obbligatorio LPP vi sono tre categorie di assicurati interessati dalla riforma. Sulla base di calcoli modello gli assicurati possono essere ripartiti approssimativamente in queste tre categorie<sup>1</sup>. I calcoli modello si fondano su ipotesi fortemente standardizzate, ovvero presuppongono che:

- gli assicurati abbiano conseguito lo stesso reddito per l'intera durata della loro vita professionale (dai 25 ai 65 anni),
- siano sempre stati assicurati in un piano di previdenza minima LPP e
- il loro avere di vecchiaia sia sempre stato remunerato in base all'evoluzione dei salari nominali (la cosiddetta «regola d'oro»).

I calcoli modello non possono tenere conto né delle singole carriere professionali né delle prestazioni regolamentari specifiche dei singoli istituti di previdenza, e non sono quindi direttamente applicabili alla realtà degli assicurati. Per questo motivo la conseguente ripartizione degli assicurati nelle tre categorie non va intesa in termini assoluti.

### **Categoria 1 – Contributi più elevati e rendita più elevata o molto più elevata**

In questa categoria rientrano in particolare gli assicurati con un reddito annuo fino a 60 000 franchi e quelli con più impieghi che saranno sempre stati assicurati soltanto nel regime obbligatorio LPP o in un piano con prestazioni di poco superiori. Dall'entrata in vigore della riforma fino al pensionamento, queste persone (e i loro datori di lavoro) verseranno complessivamente contributi salariali più elevati, ricevendo in compenso una rendita d'importo superiore.

Esempi (calcoli modello)

		Normativa vigente		Riforma			
Età	Salario (in fr.)	Somma accrediti di vecchiaia entrata in vigore – 65 anni (contributi datore di lavoro + lavoratore; in fr.)	Rendita mensile (in fr.)	Somma accrediti di vecchiaia entrata in vigore – 65 anni (contributi datore di lavoro + lavoratore; in fr.)	Differenza accrediti di vecchiaia in %	Rendita mensile (in fr.)	Differenza rendita in %
25	25 000	18 706	106	93 400	+399,3 %	467	+340,6 %
25	40 000	72 660	412	149 440	+105,7 %	747	+ 81,5 %
25	55 000	149 010	844	205 480	+37,9 %	1 027	+21,7 %
45	25 000	12 458	106	57 400	+360,7 %	318	+200,2 %
45	40 000	48 392	412	91 840	+89,8 %	581	+41,0 %
50	25 000	9 702	106	43 400	+347,3 %	262	+147,2 %
50	40 000	37 686	412	69 440	+84,3 %	522	+26,8 %
55	25 000	6 946	106	29 400	+323,3 %	306*	+188,5 %
55	40 000	26 980	412	47 040	+74,4 %	564*	+36,9 %
60	25 000	3 638	106	15 400	+323,3 %	302**	+185,2 %
60	40 000	14 132	412	24 640	+74,4 %	566**	+37,4 %

\* Incl. supplemento di rendita di 100 franchi al mese.

\*\* Incl. supplemento di rendita di 150 franchi al mese.

Esempio: con l'ordinamento vigente un assicurato che compie 45 anni nell'anno di entrata in vigore della riforma e guadagna 25 000 franchi all'anno accumulerebbe, tra l'anno di entrata in vigore e il compimento dei 65 anni, accrediti di vecchiaia complessivi per 12 458 franchi e

<sup>1</sup> Una tabella con i dati dell'UFAS, messa a disposizione del Parlamento per i dibattiti sulla riforma LPP, è disponibile (in tedesco e francese) sul sito del Parlamento: [Riforma LPP: pubblicata una tabella riassuntiva \(parlament.ch\) / https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/BVG-Reform-Ubersichtstabelle-zum-Ausgleichsmodell-nach-der-EK-vom-15-03-2023-FR.pdf](https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/BVG-Reform-Ubersichtstabelle-zum-Ausgleichsmodell-nach-der-EK-vom-15-03-2023-FR.pdf).

conseguirebbe quindi una rendita mensile di 106 franchi. Con la riforma l'assicurato e il suo datore di lavoro verserebbero contributi più elevati, cosicché tra l'entrata in vigore e il compimento dei 65 anni la somma degli accrediti di vecchiaia aumenterebbe a 57 400 franchi (+360,7 %). La rendita di vecchiaia dell'assicurato aumenterebbe del 200 per cento, passando a 318 franchi al mese. Il presupposto è che l'assicurato abbia sempre guadagnato 25 000 franchi all'anno dal 25° anno d'età al pensionamento, sia sempre stato assicurato in un piano di previdenza minima LPP e il suo avere di vecchiaia sia sempre stato remunerato in base all'evoluzione dei salari nominali («regola d'oro», v. sopra).

### **Categoria 2 – Contributi più bassi e rendita più bassa**

In questa categoria rientrano in particolare gli assicurati che all'entrata in vigore della riforma avranno tra i 40 e i 60 anni, rimarranno sempre assicurati soltanto nel regime obbligatorio LPP o in un piano con prestazioni di poco superiori e per tutta la loro carriera professionale avranno conseguito un reddito annuo superiore a 80 000 franchi.

Dall'entrata in vigore della riforma fino al pensionamento questi assicurati pagherebbero complessivamente contributi più bassi rispetto a oggi, il che comporterebbe una riduzione della loro rendita. I contributi sarebbero più bassi, poiché l'aumento del salario assicurato per questa fascia di salario (in seguito alla ridefinizione della deduzione di coordinamento) sarebbe relativamente esiguo. Per un salario lordo di 80 000 franchi, per esempio, il salario assicurato è oggi di 54 275 franchi, mentre con la riforma ammonterebbe a 64 000 franchi, ossia 9725 franchi in più. In questi casi l'aumento del salario assicurato non basterebbe a compensare la diminuzione dei contributi dovuta alla riduzione delle aliquote degli accrediti di vecchiaia. La riforma prevede infatti una diminuzione delle aliquote degli accrediti di vecchiaia per le persone a partire dai 35 anni.

#### Esempi (calcoli modello)

		Normativa vigente		Riforma			
Età	Salario (in fr.)	Somma accrediti di vecchiaia entrata in vigore – 65 anni (contributi datore di lavoro + lavoratore; in fr.)	Rendita mensile (in fr.)	Somma accrediti di vecchiaia entrata in vigore – 65 anni (contributi datore di lavoro + lavoratore; in fr.)	Differenza accrediti di vecchiaia in %	Rendita mensile (in fr.)	Differenza rendita in %
45	88 200	211 790	1 802	202 507	-4,4 %	1 544	-14,3 %
50	88 200	164 934	1 802	153 115	-7,2 %	1 531	-15,0 %
55	88 200	118 078	1 802	103 723	-12,2 %	1 578*	-12,4 %
60	88 200	61 850	1 802	54 331	-12,2 %	1 642**	-8,9 %

\* Incl. supplemento di rendita di 60 franchi al mese.

\*\* Incl. supplemento di rendita di 90 franchi al mese.

Esempio: con l'ordinamento vigente un assicurato che compie 45 anni nell'anno di entrata in vigore della riforma e guadagna 88 200 franchi all'anno accumulerebbe, tra l'anno di entrata in vigore e il compimento dei 65 anni, accrediti di vecchiaia complessivi per 211 790 franchi e conseguirebbe quindi una rendita mensile di 1802 franchi. Con la riforma l'assicurato e il suo datore di lavoro verserebbero contributi più bassi, cosicché tra l'entrata in vigore e il compimento dei 65 anni la somma degli accrediti di vecchiaia ammonterebbe ormai soltanto a 202 507 franchi (-4,4 %). La rendita di vecchiaia dell'assicurato sarebbe del 14,3 per cento inferiore e ammonterebbe a 1544 franchi al mese. Il presupposto è che l'assicurato abbia sempre guadagnato 88 200 franchi all'anno dal 25° anno d'età al pensionamento, sia sempre stato assicurato in un piano di previdenza minima LPP e il suo avere di vecchiaia sia sempre stato remunerato in base all'evoluzione dei salari nominali («regola d'oro», v. sopra).

### Categoria 3 – Contributi più alti e rendita più bassa

In questa categoria rientrano in particolare gli assicurati che all'entrata in vigore della riforma avranno al massimo 30 anni, rimarranno assicurati soltanto nel regime obbligatorio LPP o in un piano con prestazioni di poco superiori e per tutta la loro carriera professionale avranno conseguito un reddito annuo di almeno 75 000 franchi, come pure gli assicurati che all'entrata in vigore della riforma avranno tra i 35 e i 50 anni, rimarranno sempre assicurati soltanto nel regime obbligatorio LPP o in un piano con prestazioni di poco superiori e per tutta la loro carriera professionale avranno conseguito un reddito annuo compreso tra 65 000 e 80 000 franchi. Questo effetto è dovuto al fatto che la riduzione della rendita dovuto all'abbassamento dell'aliquota di conversione sarà superiore all'aumento della rendita derivante dalle misure compensative.

Esempi (calcoli modello)

		Normativa vigente		Riforma			
Età	Salario (in fr.)	Somma accrediti di vecchiaia entrata in vigore – 65 anni (contributi datore di lavoro + lavoratore; in fr.)	Rendita mensile (in fr.)	Somma accrediti di vecchiaia entrata in vigore – 65 anni (contributi datore di lavoro + lavoratore; in fr.)	Differenza accrediti di vecchiaia in %	Rendita mensile (in fr.)	Differenza rendita in %
25	88 200	317 998	1 802	329 515	+3,6 %	1 648	-8,6 %
45	70 000	150 092	1 277	160 720	+7,1 %	1 180	-7,6 %
50	70 000	116 886	1 277	121 520	+4,0 %	1 150	-10%

Esempio: con l'ordinamento vigente un assicurato che compie 45 anni nell'anno di entrata in vigore della riforma e guadagna 70 000 franchi all'anno accumulerebbe, tra l'anno di entrata in vigore e il compimento dei 65 anni, accrediti di vecchiaia complessivi per 150 092 franchi e conseguirebbe quindi una rendita mensile di 1277 franchi. Con la riforma l'assicurato e il suo datore di lavoro verserebbero contributi più elevati, cosicché tra l'entrata in vigore e il compimento dei 65 anni la somma degli accrediti di vecchiaia aumenterebbe a 160 720 franchi (+4 %). Ciononostante la rendita di vecchiaia dell'assicurato sarebbe del 7,6 per cento inferiore e ammonterebbe a 1180 franchi al mese. Il presupposto è che l'assicurato abbia sempre guadagnato 70 000 franchi all'anno dal 25° anno d'età al pensionamento, sia sempre stato assicurato in un piano di previdenza minima LPP e il suo avere di vecchiaia sia sempre stato remunerato in base all'evoluzione dei salari nominali («regola d'oro», v. sopra).

Diritto a una rendita del 2° pilastro per 70 000 persone in più

#### Casse pensioni per le persone con redditi modesti o con più datori di lavoro

La riforma LPP prevede di abbassare la soglia d'entrata nel 2° pilastro dagli attuali 22 050 franchi a 19 845 franchi all'anno. Di conseguenza circa 70 000 salariati saranno assicurati per la prima volta nella previdenza professionale e beneficeranno quindi di una migliore previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. Attualmente sono assicurate nel 2° pilastro soltanto le persone che guadagnano più di 22 050 franchi all'anno presso un unico datore di lavoro. Spesso, quindi, chi guadagna poco non riceve alcuna rendita del 2° pilastro o ne riceve soltanto una esigua. Si tratta in primo luogo di donne: rispetto alla media, infatti, esse sono più spesso occupate a tempo parziale o per diversi datori di lavoro; inoltre, lavorano più spesso in settori caratterizzati da salari bassi.

Rendite più elevate grazie alla riduzione dei finanziamenti trasversali

#### Remunerazione supplementare degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi nel regime obbligatorio LPP

A causa dei rendimenti bassi e della speranza di vita in aumento, nel regime obbligatorio LPP gli averi di vecchiaia dei pensionati non sono più sufficienti per finanziarne le rendite. In una parte delle casse pensioni che offrono soltanto le prestazioni minime stabilite per legge o poco più si assiste dunque a un finanziamento trasversale delle rendite a scapito dei lavoratori. Per

finanziare le rendite degli attuali pensionati, queste casse pensioni devono in parte attingere ai redditi conseguiti con gli averi di vecchiaia dei lavoratori, il che riduce le future rendite di questi ultimi. Con l'abbassamento dell'aliquota di conversione LPP previsto dalla riforma questo finanziamento trasversale estraneo al sistema verrebbe limitato, il che influirebbe positivamente sulle prestazioni dei futuri beneficiari di rendita di queste casse pensioni. La conseguente remunerazione supplementare degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi non è considerata nei calcoli modello illustrati in precedenza.

Su quali rendite la riforma non avrà alcun impatto?

#### **Nessuna ripercussione sulle rendite correnti e su quelle del regime sovraobbligatorio**

La riforma non avrebbe alcun impatto sulle rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti del 2° pilastro già correnti al momento dell'entrata in vigore. In linea di principio, le rendite correnti rimangono invariate per tutta la vita, o eventualmente aumentano, se l'istituto di previdenza che le versa ha abbastanza fondi.

Le future rendite delle persone affiliate a un istituto di previdenza che assicura molto di più delle prestazioni minime stabilite per legge non sarebbero interessate dalla riduzione dell'aliquota minima di conversione nel regime obbligatorio. Queste persone sono assicurate nel cosiddetto «regime sovraobbligatorio» e le loro casse pensioni sono designate come «casse con prestazioni integrate», poiché assicurano una previdenza più ampia rispetto alle prestazioni minime LPP. Si stima che attualmente oltre due terzi degli assicurati attivi siano affiliati a casse con prestazioni integrate.

Finanziamento: chi sarà interessato?

#### **Chi verserà di più nel 2° pilastro in seguito alla riforma?**

La riforma prevede tre misure di cui andranno finanziati i costi:

- **deduzione di coordinamento** pari al 20 % del salario invece che all'attuale importo fisso di 25 725 franchi;
- **soglia d'entrata** di 19 845 franchi invece che 22 050 franchi;
- **accrediti di vecchiaia** (tasso di contribuzione) secondo la LPP più alti per le persone di 25–34 anni e più bassi per le altre fasce d'età.

Queste misure potrebbero comportare un aumento dei contributi per una parte dei lavoratori e dei loro datori di lavoro. Di conseguenza il loro reddito disponibile diminuirebbe, ma in compenso il loro capitale a risparmio aumenterebbe più rapidamente. Grazie al maggiore avere di vecchiaia, questi assicurati potrebbero in seguito beneficiare di una rendita più elevata. Se e in che misura gli assicurati saranno interessati dipenderà dalla loro situazione individuale.

In linea di principio, gli assicurati con prestazioni del regime sovraobbligatorio non saranno interessati dalla ridefinizione della deduzione di coordinamento e dalla nuova graduazione degli accrediti di vecchiaia (deduzioni più elevate fino ai 34 anni e meno elevate dai 35 ai 65 anni), poiché le loro casse pensioni sono già «più generose». Le persone che accederanno per la prima volta al 2° pilastro grazie all'abbassamento della soglia d'entrata inizieranno a versare (insieme ai loro datori di lavoro) contributi alle casse pensioni, beneficiando in compenso di una migliore previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. L'ammontare dei contributi supplementari derivanti dalle tre misure varierà a seconda del caso e non può essere quantificato in modo generalizzato.

#### **Finanziamento del supplemento di rendita**

Per attenuare le ripercussioni dell'abbassamento dell'aliquota di conversione sugli assicurati che raggiungeranno l'età di riferimento nei 15 anni successivi all'entrata in vigore della riforma, il Parlamento ha previsto per essi un supplemento di rendita di al massimo 200 franchi al mese. Le spese previste per questa misura ammonterebbero approssimativamente a 800 milioni di franchi all'anno. Queste spese sarebbero finanziate dagli istituti di previdenza stessi, vale a dire dalle casse pensioni.

Le casse pensioni riceverebbero sovvenzioni dal fondo di garanzia per coprirne una parte. Il fondo è alimentato da tutti gli istituti di previdenza. Nei 15 anni successivi all'entrata in vigore della riforma essi dovrebbero versare un contributo supplementare al fondo di garanzia per finanziare queste sovvenzioni. L'aliquota di contribuzione nel primo anno successivo all'entrata in vigore della riforma è fissata allo 0,24 per cento del salario coordinato ampliato dell'istituto di

previdenza e in seguito verrebbe stabilita annualmente dal Consiglio federale. Nel primo anno successivo all'entrata in vigore della riforma, una persona con un reddito annuo di 100 000 franchi pagherebbe quindi, se del caso, un contributo supplementare pari al massimo a 8 franchi al mese a titolo di contributo al fondo di garanzia. La necessità per le singole casse di riscuotere contributi salariali più elevati dai lavoratori e dai datori di lavoro dipenderà però dalla loro situazione finanziaria.

Il supplemento sarebbe versato a tutti gli assicurati della generazione di transizione che adempiono le condizioni di diritto, a prescindere dal fatto che siano assicurati soltanto nel regime obbligatorio LPP o in quello sovraobbligatorio.

**Versioni del documento in altre lingue:**

Hintergrunddokument: BVG-Reform: Wer ist wie betroffen?

Fiche d'information : Qui est concerné par la réforme LPP et de quelle façon ?

**Documenti di approfondimento dell'UFAS:**

[Riforma della previdenza professionale \(Riforma LPP\) \(admin.ch\)](#)

**Contatto**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settore Comunicazione

+41 58 462 77 11

[kommunikation@bsv.admin.ch](mailto:kommunikation@bsv.admin.ch)